



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Istituto Comprensivo di Santa Maria della Versa
Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado
Via Moravia 7 - 27047 - Santa Maria della Versa (PV)
☎ 0385278015

www.icvalleversa.it - pvic800005@istruzione.it - pvic800005@pec.istruzione.it
cod. fisc. 84000660187 – codice univoco: UFOZIV



I.C. SANTA MARIA DELLA VERSA
Prot. 0012225 del 13/12/2024
VII (Uscita)

Criteria relativi alla formazione delle sezioni/classi prime a.s. 2025/26

[documento approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12 dicembre 2024 (delibera n. 143)]

Premessa

La consistenza numerica degli alunni per classe è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 “*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”, che, al comma 1 dell’Art.3, così recita: “Le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente Scolastico procede all’assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell’offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate.” L’Art.4 dello stesso D.P.R. così prosegue: “1. Al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell’organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all’inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dai successivi articoli.

2. I dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell’istruzione primaria e dell’istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all’aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, secondo i criteri ed i parametri di cui al presente regolamento.”

In merito alle classi con alunni in situazione di disabilità, interviene l’Art.5 del Decreto sopra-citato che al comma 2 precisa che “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella

scuola.”

I Dirigenti Scolastici hanno il compito di provvedere alla formazione delle classi prime secondo criteri di uniforme distribuzione evitando squilibri numerici tra le stesse.

Condizione indispensabile per un corretto avvio della vita scolastica e per il benessere degli alunni è la formazione equilibrata del gruppo classe. Tutte le classi devono essere omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno, perché solo così i docenti saranno nella condizione di favorire al massimo l'apprendimento e il conseguente successo formativo dell'alunno.

Le classi dovranno essere omogenee: per numero, per genere, per fasce di livello, per presenza alunni stranieri, per alunni con disabilità e con DSA, per alunni con problemi disciplinari.

In particolare, in merito all'offerta dell'insegnamento della seconda lingua comunitaria nella Scuola Secondaria di I grado, si precisa che essa, sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell'Art.14 del D.P.R. n°81/2009, “tiene conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola. Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici Scolastici Regionali nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero, e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.”

Criteria per l'ammissione alla Scuola dell'Infanzia

La Scuola dell'Infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla Scuola dell'Infanzia, le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti condizioni:

- a) disponibilità dei posti;
- b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
- c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Criteri per l'ammissione alla classe prima della Scuola Primaria

L'iscrizione si effettua con le modalità descritte dalla normativa ministeriale vigente.

L'iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria avviene per:

1. obbligo per i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2024;
2. anticipo per i bambini che compiono 6 anni di età dopo il 31 dicembre 2024 ed entro il 30 Aprile 2025.

Criteri per la formazione delle sezioni/classi prime

La formazione delle sezioni/classi prime, eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro, è ispirata in primo luogo a criteri pedagogici-didattici che non devono, in nessun caso, essere sacrificati ad esigenze e difficoltà organizzative. Essa spetta al Dirigente Scolastico (art.396 D.Lgs. n°297/94), che potrà avvalersi della collaborazione di un'apposita commissione da lui nominata, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti.

Come precedentemente precisato, la consistenza numerica degli alunni per sezione/classe è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81 e comunque tiene conto delle disposizioni di massimo affollamento delle aule in applicazione della normativa in materia di sicurezza. Inoltre, si precisa che i parametri numerici indicati dalla normativa potranno essere ridotti in caso di emergenza pandemica.

Gli alunni saranno assegnati alle sezioni/classi sulla base dei seguenti elementi:

- *eterogeneità*: le sezioni/classi dovranno essere eterogenee per sesso, età, competenze, nazionalità, religione;
- *presentazione da parte dei docenti dell'ordine precedente*: le indicazioni fornite dai docenti che hanno formato gli alunni nell'ordine precedente (relative a personalità, affinità caratteriali, problemi familiari, valutazione delle competenze cognitive/comportamentali, avvio ai processi di scolarizzazione);
- *età*: deve essere prevista in ogni classe una suddivisione equa per età (1° semestre e 2° semestre dell'anno di nascita, per Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria);
- *residenza*: gli alunni aventi residenze vicine potrebbero fare parte della stessa classe, per agevolare i momenti di studio al di fuori della scuola;
- *nazionalità*: di norma deve essere rispettato il principio del non superamento del 30% di alunni stranieri per classe;

- *scelta relativa alla Religione Cattolica*: gli alunni che non si avvalgono dell'IRC saranno distribuiti nelle classi;
- *frequenza Scuola dell'Infanzia*: alunni che non hanno mai frequentato alcuna Scuola dell'Infanzia saranno distribuiti in classi diverse.

Inserimento nelle sezioni/classi degli alunni Legge n°104/92

Il Dirigente Scolastico, dopo attenta valutazione del tipo di svantaggio, inserirà gli alunni nelle sezioni/classi rispettando le indicazioni delle “Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, del D.M. n°141/1999, del D.P.R. n°81/2009 e successive modificazioni o integrazioni normative in materia. Terrà, inoltre, presente:

- il parere della Funzione Strumentale Inclusione;
- l’opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle classi a favore di quella in cui è inserito l’alunno disabile;
- nel caso vi siano più alunni disabili, saranno assegnati equamente nelle classi, tenendo presenti le criticità dell’eventuale gruppo di appartenenza.

Inserimento nelle classi degli alunni con DSA/BES e degli alunni stranieri

Il Dirigente Scolastico inserirà gli alunni nelle classi rispettando le indicazioni della Legge n°170/2010, della Direttiva Ministeriale 27/12/2012, della Circolare Ministeriale n°8 del 6 marzo 2013, delle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 02/2014 e delle successive modificazioni ed integrazioni normative in materia.

Iscrizioni ad anno iniziato da altra scuola/trasferimenti

Le iscrizioni alle classi ad anno scolastico iniziato sono disposte dal Dirigente Scolastico. L’assegnazione di alunni provenienti da altre scuole seguirà i seguenti criteri:

- verifica di disponibilità di posti;
- assegnazione dell’alunno, di norma, alla classe meno numerosa, tenuto comunque conto di eventuali situazioni problematiche e sentito il parere dei docenti di classe.

Richieste particolari

- Se possibile, saranno prese in considerazione le richieste scritte dei genitori relativamente alla segnalazione del nominativo di un alunno che si desidera sia nella stessa classe del figlio, a patto che le richieste siano:
 - avanzate dalle famiglie di entrambi gli alunni;
 - non contrastanti con il principio di omogeneità;
 - non contrastanti con eventuali segnalazioni di incompatibilità da parte dei docenti della scuola di provenienza.
- I fratelli gemelli, di norma, saranno assegnati a classi diverse, salvo parere contrario, motivato, dei genitori.
- Gli alunni ripetenti saranno inseriti di norma nella sezione di provenienza dopo un'attenta valutazione con i docenti che hanno seguito gli alunni nell'anno scolastico precedente.
- Eventuali richieste di cambio di sezione in corso d'anno saranno prese in considerazione solo in casi eccezionali e dopo attenta valutazione del Dirigente Scolastico sentiti i docenti.

Criteri per l'ammissione nelle Scuole dell'Infanzia dell'I.C. di Santa Maria della Versa a.s. 2025/26

Precedenze assolute in ordine di priorità:

1. alunni residenti (residenza nucleo familiare) nel Comune;
2. alunni residenti (residenza nucleo familiare) in un Comune, facente parte di un'Unione cui appartiene il Comune in cui è ubicata la scuola, ove non è presente alcuna sezione di Scuola dell'Infanzia;
3. alunni residenti (residenza nucleo familiare) nei Comuni di competenza dell'I.C. di S.Maria della Versa ove non è presente alcuna sezione di Scuola dell'Infanzia;
4. precedenze di legge (L. 104/92).

Nell'ipotesi in cui si rendesse necessario predisporre apposita graduatoria, ad ogni alunno iscritto verrà assegnato un punteggio sulla base delle seguenti voci:

entrambi i genitori lavoratori	PUNTI 10
bambino con un solo genitore esercitante la patria potestà (ragazzamadre – ragazzo padre – vedovo/a)	PUNTI 20

bambino di 5 anni	PUNTI 10
bambino di 4 anni	PUNTI 8
bambino non anticipatario in lista d'attesa l'anno precedente e non inserito	PUNTI 10
bambino anticipatario in lista d'attesa l'anno precedente e non inserito	PUNTI 5
presenza di fratelli/sorelle nello stesso plesso	PUNTI 10 per ogni fratello/sorella
presenza di fratelli/sorelle nello stesso Istituto	PUNTI 3 per ogni fratello/sorella
situazioni documentate dai servizi sociali	PUNTI 20
frequenza nell'asilo nido del Comune	PUNTI 10
frequenza in altro nido	PUNTI 5

A parità di punteggio avrà precedenza il bambino con maggiore età; in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

L'ammissione alla frequenza per i bambini anticipatari (nati da gennaio ad aprile dell'anno di riferimento) può avvenire all'inizio dell'anno scolastico, ma è subordinata alla disponibilità dei posti, all'esaurimento di eventuali liste d'attesa e alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni. La verifica dei posti disponibili e dell'esaurimento della lista d'attesa, presupposti per l'inserimento degli anticipatari, non possono essere conclusi prima del 15 settembre. La valutazione pedagogica e didattica circa i tempi e le modalità di accoglienza è demandata al Collegio dei Docenti con la possibilità di adottare una frequenza ridotta e/o di rimandare l'inserimento al momento in cui si sia acquisito il pieno controllo sfinterico e la minima capacità di comunicare i bisogni primari.

Successivamente al termine delle iscrizioni, le ulteriori richieste di iscrizione verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo l'ordine di arrivo; all'esaurimento dei posti disponibili, chi si iscrive fuori termine (non per trasferimento da altra scuola) viene collocato in lista d'attesa, dopo gli aventi diritto che si sono iscritti entro i termini, prima degli alunni anticipatari, in base alla data di iscrizione.

La lista d'attesa sarà, quindi, composta da quattro fasce all'interno delle quali i punteggi verranno assegnati sulla base delle voci sopra riportate:

- 1) lista d'attesa comprendente gli alunni iscritti entro i termini o trasferiti successivamente;
- 2) lista d'attesa degli alunni iscritti fuori termine non per trasferimento;
- 3) lista d'attesa degli alunni anticipatari iscritti nei termini;
- 4) lista d'attesa degli alunni anticipatari iscritti fuori termine.

L'accesso a scuola di chi si trova nelle fasce 2, 3 e 4 potrà avvenire solo se saranno esaurite quelle precedenti.

L'ELENCO DEI MINORI CHE HANNO DIRITTO ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/26 SARA' DISPONIBILE NELLA SECONDA DECADE DI GIUGNO; I GENITORI VERRANNO INFORMATI NELLO STESSO PERIODO CON LETTERA PERSONALE CIRCA LA CONDIZIONE DI INSERIMENTO/PERMANENZA IN LISTA D'ATTESA. Se entro 15 giorni dalla data dell'inizio dell'anno scolastico l'alunno non si è presentato a scuola, in mancanza di comunicazioni ufficiali da parte della famiglia (per motivi di salute o familiari), si procederà alla sostituzione con il primo in lista d'attesa. Lo stesso accadrà in corso d'anno dopo assenze non giustificate di un mese o più. L'inserimento degli alunni provenienti da lista d'attesa avverrà fino al 28 febbraio.

Per chi non ha ancora la residenza nel comune si accetta l'autodichiarazione, all'atto dell'iscrizione, con la precisazione che l'ammissione alla lista dei residenti decade se entro il 31 agosto l'interessato non consegna in segreteria il certificato di residenza.

Richieste di iscrizioni in eccedenza nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado

Nell'ipotesi di richieste di iscrizioni in eccedenza rispetto alla capienza massima dei locali disponibili ad accogliere la futura classe prima, la scuola provvede ad individuare gli aventi diritto tenendo conto dei criteri sottoindicati:

Precedenze assolute in ordine di priorità:

1. alunni residenti (residenza nucleo familiare) nel Comune;
2. alunni residenti (residenza nucleo familiare) in un Comune, facente parte di un'Unione cui appartiene il Comune in cui è ubicata la scuola, ove non è presente l'ordine di scuola di interesse;
3. alunni residenti (residenza nucleo familiare) nei Comuni di competenza dell'I.C. di S.Maria della Versa ove non è presente l'ordine di scuola di interesse;
4. precedenze di legge (L. 104/92).

Nell'ipotesi in cui si rendesse necessario predisporre apposita graduatoria, ad ogni alunno iscritto verrà assegnato un punteggio sulla base delle seguenti voci:

frequenza ordine di scuola inferiore nello stesso comune per il quale si chiede l'iscrizione (indipendentemente dalla residenza del minore)	PUNTI 10
presenza di fratelli/sorelle nello stesso plesso	PUNTI 10 per ogni fratello/sorella
presenza di fratelli/sorelle nello stesso Istituto	PUNTI 3 per ogni fratello/sorella
alunno/a orfano/a di entrambi i genitori o in affidamento ai servizi sociali	PUNTI 20

In caso di parità, si procederà a sorteggio.